# COMUNE DI TERNI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1649 del 09/06/2025

**OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE ECONOMICO – FUNZIONALE DI UN IMPIANTO DI CREMAZIONE NEL COMUNE DI TERNI. CUP F42F25000000007. CPV 42350000-4 — FORNI CREMATORI. RETTIFICA TABELLA ALLA PAGINA 9 DEL DISCIPLINARE DI GARA, PER CORREZIONE MERO ERRORE MATERIALE. CONFORMAZIONE ALLE DETERMINAZIONI ANAC NEL PARERE DI PRE-CONTENZIOSO N. 221 DEL 28.5.2025. PROVVEDIMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES. 1 E 2 CO. DELLA L. 241/90.**

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 17529 del 31/01/2025, di conferimento degli incarichi dirigenziali con il quale è stata attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Governo del Territorio: Decoro – Manutenzioni – Patrimonio – Viabilità – Mobilità – Protezione civile – Igiene e benessere animale;
VISTI:
lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
Viste
• la delibera di Consiglio Comunale n. 252 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione- DUP - Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2025-2027;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 272 del 23/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;
• la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 13/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
• la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 30/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025-2027
• la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 30/01/2025 con la quale è stato aggiornato e modificato il precedente Modello Organizzativo dell'ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 11/09/2024.Considerato, in particolare, che con Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 11.07.2024: è stato approvato l'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024 -2025-2026, di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000,00 euro ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, dove è stato ricompreso l'appalto di servizio di cui all'oggetto;
Con la delibera di Giunta Comunale n. 368 del 14.10.2024 è stata approvata la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità della proposta di P.P.P. e del Progetto di fattibilità tecnico-economica presentata da l'O.E. Altair Funeral srl - Partita Iva 03907881209 con sede a Bologna (costituendo raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell'art. 65, co. 2 – lettera e) e 68 del D.lgs. 36/2023, composta da ALTAIR FUNERAL SRL con un percentuale di partecipazione pari al 70% (Capogruppo) e la EDILVER srl con una percentuale di partecipazione pari al 30%, di seguito denominato "promotore".
Con la delibera di Consiglio Comunale n. 212 del 21.10.2024 è stato adottato, ai sensi dell'art. 175, co. 1, del D.lgs. 36/2023 il "programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico – privato" al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti degli operatori economici, degli investitori istituzionali e più in generale della collettività.
Inoltre, con lo stesso provvedimento si è provveduto a dichiarare, ai sensi dell'art. 193, co. 2 del D.lgs. 36/2023 la rispondenza al pubblico interesse della proposta presentata. Per gli effetti di quanto previsto dall'articolo di legge citato, si è provveduto alla variazione del Programma Triennale Lavori Pubblici 2024/2026.
Con lo stesso atto, si è provveduto altresì a dare atto, ai sensi dell'art. 193, co. 6 del D.lgs. 36/2023, dell'approvazione del suddetto progetto di fattibilità, da porre a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità e prezzo. È stato dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 193, co. 9, la configurazione giuridica del soggetto proponente potrà essere modificata e integrata fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione (art. 193, co. 12 Codice). Le offerte sono corredate dalle garanzie previste dall'art. 106 del Codice. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'art. 117 del Codice. Dalla data d'inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario, è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione

dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice. La mancata presentazione della cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale (art. 193, co. 15 del Codice). È stato precisato che con successivi formali provvedimenti, l'ente concedente avrebbe provveduto a prendere in esame le offerte che saranno pervenute nei termini indicati da un bando, alla redazione di una graduatoria ed alla nomina quale aggiudicatario del soggetto che avrà presentato la migliore offerta, ponendo in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario (art. 193, co.11 del Codice). Se il promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario solo se dichiarerà di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulterà aggiudicatario e non eserciterà la prelazione avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore eserciterà la prelazione, l'originario aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo (art. 193, co. 12 del Codice);
Il Consiglio Comunale ha poi demandato al Responsabile Unico di Progetto di P.P.P., di procedere all'espletamento della gara con in criteri previsti dall'art. 193 del D.lgs. 36/2024;
La procedura aperta di scelta del contraente verrà svolta tramite la Piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.lgs 36/2023, Net4market "Portale Acquisti Umbria" accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria;
La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando. Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 dell'allegato I.3 del codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Terni [codice NUTS ITI22] CUP F42F25000000007.
Il Responsabile unico del progetto è il dott. Federico Nannurelli, Dirigente della Direzione Governo del Territorio – Decoro – Manutenzioni – Patrimonio – Viabilità – Mobilità – Protezione Civile – Igiene – Benessere animale.
L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71, 108 e 193 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
La documentazione di gara comprende:

1. Elaborati progettuali:

| DOCUMENTAZIONE TECNICA -ELABORATI GRAFICI | |
|---|---|
| PFTE-00 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE – URBANISTICO |
| PFTE-01 | ANALISI FOTOGRAFICA STATO DI FATTO |
| PFTE-02 | CONCEPT DI PROGETTO |
| PFTE-03 | PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO |
| PFTE-04 | PIANTA PIANO TERRA – PIANTA COPERTURA |
| PFTE-05 | PROSPETTI |
| PFTE-06 | SEZIONI |

| | |
|---|---|
| PFTE-07 | AREE E PERCORSI PROGETTO |
| PFTE-08 | VISTE VIRTUALI PROGETTO |
| **DOCUMENTAZIONE TECNICA - RELAZIONI** | |
| REL-01 | RELAZIONE GENERALE |
| REL-02 | RELAZIONE TECNICA |
| REL-03 | STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE |
| REL-04 | STIMA SOMMARIA DEI COSTI – QUADRO TECNICO ECONOMICO |
| REL-05 | CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE |
| REL-06 | CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE |
| REL-07 | RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO CREMAZIONE SALME |
| REL-08 | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI |
| REL-09 | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI |
| REL-10 | RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE |
| REL-11 | PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO |
| **DOCUMENTAZIONE ECONOMICO - GESTIONALE** | |
| DOC-01 | SCHEMA DI CONVENZIONE |
| DOC-01A | SCHEMA DI CONVENZIONE MATRICE DEI RISCHI |
| DOC-01B | SCHEMA DI CONVENZIONE – PIANO DEGLI INDICATORI PERFORMANCE |
| DOC-02 | SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE |
| DOC-03 | PIANO ECONOMICO -FINANZIARIO ASSEVERATO |

2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara con relativi allegati:

- modello domanda di partecipazione (All. A1);
- modello domanda di partecipazione (All. A2);
- dichiarazioni integrative per progettazione (All. A3);
- modello offerta tecnica (All. B1);
- patto di integrità (All. C1);
- Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario da parte degli offerenti (All. D1);
- disciplinare telematico e timing di gara (All. E1);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale dell'ente concedente, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://old.comune.terni.it/bandi-avvisi-gara-determina e sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria

Considerato che:

Come meglio descritto nello schema di convenzione e nell'ulteriore documentazione di gara, sono oggetto della concessione: la progettazione, la costruzione e la successiva gestione, funzionale ed economica, di un "impianto di cremazione nel Comune di Terni", incluse le opere civili ed impiantistiche accessorie, le opere strutturalmente e direttamente collegate, la loro gestione funzionale ed economica, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e relativi servizi per la durata della concessione, alle condizioni previste dallo schema di convenzione. Con maggiore dettaglio:

1. Progettazione esecutiva del nuovo Tempio crematorio di Terni;
2. Realizzazione della nuova opera senza oneri per il Comune di Terni;

3. Gestione complessiva del nuovo Tempio crematorio di Terni; I servizi comprendono:

- Attività di front office: organizzazione delle attività del crematorio, gestione prenotazioni, fatturazione e gestione incassi, attività commerciali, tenuta dei registri e verifica della documentazione autorizzativa;
- Gestione impianto: Accoglienza carri funebri, scarico feretri, condizione dell'impianto;
- Manutenzione dell'impianto: Gestione manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata dell'impianto di cremazione;
- Gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di cremazione, stoccaggio e smaltimento, tenuta dei registri di carico e scarico;
- Analisi ambientali: effettuazione di tutte le analisi ambientali ed osservanza delle prescrizioni dell'AUA;
- Informatizzazione: sviluppo del sistema di prenotazione on line e sito internet dedicato;
- Sicurezza e trasparenza: sistema di tracciabilità delle operazioni di cremazione, automatizzazione delle fasi operative di pubblicazione on line dei dati delle emissioni;
- Servizi aggiuntivi: organizzazione di servizi aggiuntivi a favore dell'utenza, organizzazione cerimonie di commiato.

La concessione è costituita da un unico lotto poiché le caratteristiche della concessione da affidare richiedono un interlocutore unico, da intendere anche come unico centro di responsabilità a cui far riferimento, che assolve alle esigenze dell'ente concedente con flessibilità operativa e disponibilità continuativa.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. A tal fine il Concessionario avrà il diritto di gestire le opere e fornire i servizi ai sensi di quanto riportato nello schema di convenzione allegata tra la documentazione di gara.

Gli elementi essenziali della procedura sulla base della proposta posta a base di gara sono:

a) valore complessivo stimato della concessione: Euro 25.764.488,00 al netto di IVA, individuato conformemente a quanto stabilito dall'art. 179 del Codice;

b) importo stimato dell'investimento per l'intero periodo di concessione, così come indicato nella proposta posta a base di gara: € 4.113.520,70 (IVA Esclusa).

La realizzazione dell'intervento di cui sopra avverrà con:

- apporto di risorse a carico del concessionario: l'opera sarà realizzata mediante apporto di capitali privati in project financing in quanto suscettibile di gestione economica, per l'ammontare stimato di € 4.659.703,00, al netto di IVA;
- erogazione di un contributo monetario, cd "prezzo", da parte dell'Ente concedente, pari a 0,00 €, al netto di IVA;
- messa a disposizione in diritto di superficie a titolo gratuito da parte del Comune di Terni dell'area ricadente nel sedime del Cimitero Urbano di Terni per 2915 mq come meglio indicato negli elaborati progettuali e nello schema di concessione allegata tra gli atti di gara.

c) importo delle spese sostenute dal promotore per la presentazione della proposta, ai sensi dell'art 193 comma 12 del D.lgs. 36/2023, è di Euro 95.000,00, come indicato nella proposta presentata dal promotore;

d) importo costi di progettazione esecutiva delle opere, da redigersi successivamente alla stipula del contratto: Euro 80.000,00, IVA e oneri previdenziali esclusi.

I corrispettivi sono stato calcolati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 41, comma 15, e all'Allegato I.13 del Codice.

e) importo dei lavori a base di gara oggetto della concessione, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, pari a complessivi Euro 2.814.085,00, oltre ad Euro 56.281,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 2.870.366,70;

L'importo complessivo dei lavori comprende i costi della manodopera stimati in Euro 423.000,00, come emerge dal provvedimento a contrarre.

I costi della manodopera stimati per i servizi di gestione ammontano ad Euro 3.380.658,45 annui come determinato nei documenti presentati dal Promotore.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Visto che con determinazione dirigenziale n. 466 del 17.2.2025 e n. 568 del 24.2.2025 veniva approvata la decisione a contrarre e i relativi documenti di gara;

Visto erano pervenuti quesiti da parte di operatori economici interessati a partecipare alla gara nei quali è stata segnalata la presenza di errori materiali sul disciplinare di gara;

Visto il D.Lgs. 36/2023, in particolare l'art. 98, comma 8, che consente la rettifica degli atti di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Vista la documentazione di gara approvata con i provvedimenti sopra citati;

Rilevato che, a seguito di verifica interna e segnalazione / riscontro, sono stati individuati alcuni errori materiali contenuti negli atti di gara, tali da richiedere una rettifica al fine di garantire chiarezza, correttezza e parità di trattamento tra gli operatori economici;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1191 del 18.4.2025 venivano apportate le seguenti rettifiche agli atti di gara della procedura in oggetto:

La tabella riportata alla pagina 9 del disciplinare veniva corretta come segue:

| OPERE | SICUREZZA | TOTALE | SOA | CLASSE | %LAVORI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.691.250,00 € | 33.825,00 € | 1.725.075,00 € | OG1 | IV | 60,10 |
| 150.535,00 € | 3.010,70 € | 153.545,70 € | OS30 | I | 5,35 |
| 41.050,00 € | 821,00 € | 41.871,00 € | OS3 | I | 1,46 |
| 156.250,00 € | 3.125,00 € | 159.375,00 € | 0S28 | I | 5,55 |
| 175.000,00 € | 3.500,00 € | 178.500,00 € | OS19 | I | 6,22 |
| 600.000,0 | 12.000,00 | 612.000,00 | OS1 | III | 21,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 € | € | € | 4 | | |
| 2.814.085,00 € | 56.281,70 € | 2.870.366,70 € | | | 100,00 |

Considerato che secondo la S.A. l'errore oggetto di rettifica aveva natura meramente materiale e non incideva sugli elementi essenziali della procedura, i criteri di aggiudicazione e le condizioni economiche e tecniche dell'appalto;

Rilevato che a parere della S.A. la rettifica era intervenuta con congruo anticipo rispetto alla scadenza originariamente fissata per la presentazione delle offerte, garantendo agli operatori economici un tempo sufficiente per tenerne conto nell'elaborazione della documentazione di gara;

Valutato che, in applicazione dei principi di proporzionalità, tempestività e buon andamento dell'azione amministrativa, non si riteneva necessario prorogare il termine di scadenza, anche al fine di non pregiudicare il rispetto del cronoprogramma procedurale e degli obiettivi di tempestiva esecuzione dell'appalto;

Dato atto che per le medesime motivazione si riteneva di non prorogare il termine per la presentazione delle offerte, confermando la scadenza prevista dal bando di gara prevista per il 26.4.2025 ore 12:00;

Dato atto che restavano invariati tutti gli altri elementi della procedura di gara non espressamente modificati dal citato ultimo atto.

Dato atto che l'ultimo atto di rettifica veniva pubblicato nella medesima forma e nei medesimi luoghi degli atti originari, e notificato mediante la piattaforma telematica di negoziazione e nella sezione amministrazione trasparente;

Dato atto che con nota prot. 92729 del 7.6.2025 l'ANAC ha trasmesso al Comune di Terni la delibera n. 221 del 28.5.2025 con la quale il Consiglio dell'Autorità medesima si è pronunciato sulla istanza di precontenzioso presentata dalla EDIL PIC AD. Srl sulla procedura aperta – Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione economico – funzionale di un impianto di cremazione nel Comune di Terni per l'importo di € 2.870.366,70;

Visto che l'ANAC ha richiesto al Comune di Terni di far conoscere le proprie determinazioni conseguenti al parere di precontenzioso, trasmettendo il modulo previsto entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del Regolamento di precontenzioso;

Dato atto che l'ANAC ha comunicato che nel caso in cui la Stazione Appaltante/Ente concedente non intenda dare esecuzione a quanto stabilito nel parere, entro lo stesso termine, deve trasmettere all'Autorità un provvedimento motivato, firmato dal legale rappresentante, che l'Autorità si riserva di impugnare ai sensi dell'art. 220, co. 1 D.Lgs. 36/2023, artt. 12, co. 2 e 13 del Regolamento di precontenzioso;

Vista l'istanza di parere di precontenzioso inoltrata all'ANAC dalla ditta Edil PIC.AD srl, prot. 59220 del 15.4.2025 e relativa memoria, con cui l'operatore economico aveva rappresentato di aver riscontrato alcuni errori ed elementi contraddittori all'interno della tabella presente a pag. 9 del disciplinare di gara, recante l'elenco delle lavorazioni con le rispettive categorie e classifiche e i rispettivi importi. L'istante segnalava le discrepanze

alla stazione appaltante, e chiedeva chiarimenti, in particolare, con riguardo all'importo delle lavorazioni della categoria OS14, che sul disciplinare risultava pari a € 175.000 con richiesta della classifica III, mentre l'importo della medesima categoria nel capitolato di gara ammontava a € 612.000,00. L'istante riferiva che, dopo aver fornito alcuni chiarimenti non risolutivi, la stazione appaltante pubblicava in data 15 aprile 2025, vale a dire 11 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la tabella del disciplinare rettificata, senza peraltro prorogare i termini. L'istante riteneva che la mancata proroga dei termini in seguito alle modifiche apportare al disciplinare, comprometteva la possibilità di predisporre offerte adeguate. Pertanto, l'Operato Economico chiedeva all'ANAC sulla necessità, alla luce dell'art. 92, co. 2 – lett. b) lett. b) del D.Lgs. 36/2023, di procedere alla proroga dei termini, essendo intervenute variazioni sostanziali ai documenti di gara, o in alternativa sulla possibilità di procedere all'annullamento in autotutela della gara;

Visto che il procedimento veniva avviato dall'ANAC con nota prot. 68331 del 7 maggior 2025;

Visto che la S.A. inviava all'ANAC la memoria prot. 69174 del 8.5.2025, con la quale l'Amministrazione Comunale difendeva il proprio operato e rappresentava di aver adottato la determinazione dirigenziale del 18 aprile 2025, e quindi antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 26 aprile 2025, con cui approvava la rettifica della tabella a pag. 9 del disciplinare di gara, relativa alla ripartizione delle lavorazioni e delle relative categorie SOA, dopo aver verificato, a seguito delle segnalazioni pervenute, presenza di un errore materiale all'interno della stessa. Tale errore materiale, a parere della S.A., non incideva né sulla natura e sull'oggetto della concessione, né sui criteri di aggiudicazione, né sul quadro economico della gara. Con riguardo allo stato della procedura, la S.A. riferiva all'ANAC che era in corso l'esame dell'unica offerta pervenuta, per la quale era stato attivato il soccorso istruttorio sulla documentazione amministrativa. Il Comune di terni riteneva di aver agito nel rispetto dei principi e delle norme del Codice, ed eccepiva comunque il difetto di legittimazione dell'operatore economico istante a presentare istanza di precontenzioso, non avendo egli presentato domanda di partecipazione e non potendo lamentare di aver subito alcun pregiudizio.

L'ANAC rilevava che l'istanza di precontenzioso era da ritenere ammissibile, in quanto la presenza di errori e dati contraddittori all'interno del disciplinare, riguardanti elementi necessari alla predisposizione dell'offerta, è da considerarsi quale clausola escludente che rendeva la partecipazione incongruamente difficoltosa, in presenza della quale la giurisprudenza ammette l'impugnazione del bando anche da parte di chi non abbia partecipato alla gara (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 4/2018). Pertanto, l'ANAC riteneva che l'istante fosse legittimato a richiedere il parere di precontenzioso, lamentando egli proprio la difficoltà dovuta alla contraddittorietà degli elementi inseriti nei documenti di gara e necessari alla predisposizione dell'offerta;

Dato atto, in particolare, tra le considerazioni di ANAC; questa riteneva che nel caso di specie, gli errori della tabella recante le categorie, classifiche e gli importi delle lavorazioni, pubblicata all'interno del disciplinare, comportavano un'esigenza modificativa della disciplina di gara in quanto il disallineamento degli importi delle singole categorie SOA poteva ingenerare errori e dubbi interpretativi;

Dato atto che a parere di ANAC le modifiche ai documenti di gara erano da considerare significative, in quanto riguardavano gli importi e le classifiche delle singole categorie SOA, e quindi requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara che, una

volta corretti e riformulati, avrebbero potuto determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati, ritenendo anche che stante la portata della rettifica, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura dei termini.

Considerato che il Consiglio di ANAC nella sua determinazione, riteneva che la stazione appaltante è tenuta ad agire in autotutela e a riaprire i termini per la presentazione delle offerte, in conseguenza della rettifica apportata ad elementi significativi della *lex specialis*.

Per quanto sopra premesso e considerato, pur avendo ispirato l'attività amministrativa, al rispetto del principio di risultato, avendo riscontrato che l'errore materiale era dovuto ad un errore materiale effettivamente attuato negli atti progettuali del soggetto proponente, che dovevano necessariamente essere corretti al fine di conformare la procedura di gara in atto;

Ritenuto di dove recepire il parere di precontenzioso di ANAC e di conformarsi allo stesso, provvedendo in ragione della tutela dell'interesse pubblico, ad agire in autotutela, aprendo i termini per la presentazione delle offerte in conseguenza della rettifica apportata agli elementi significativi della *lex specialis*;

Visto l'art. 21-nonies, co. 1 della L. 241/90 il quale stabilisce che: "*il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies,* co. *2, della L. 241/90 il quale stabilisce che può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.*

Visto che ai sensi 21-nonies, co. 2 della L. 241/90, "*Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.(comma modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b-quater), legge n. 164 del 2014, poi dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, poi dall'art. 63, comma 1, della legge n. 108 del 2021)".*

**DETERMINA**

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di disporre l'annullamento in autotutela della procedura aperta di cui all'oggetto, provvedendo per le motivazioni riportate in premessa, ad agire in autotutela e a riaprire i termini per la presentazione delle offerte, in conseguenza della rettifica apportata ad elementi significativi della *lex specialis;*
3. Di dare atto che per gli effetti del suddetto provvedimento, si convalida la modifica agli atti di gara già disposta con la determinazione dirigenziale n. 1191 del 18.4.2025, con riferimento alla tabella riportata alla pagina 9 del disciplinare di seguito riportata, tenendo conto che con la citata modifica si è provveduto a sanare l'errore materiale contenuto negli atti progettuali di Fattibilità Tecnico Economica presentati dal soggetto promotore:

| OPERE | SICUREZZA | TOTALE | SOA | CLASSE | %LAVORI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.691.250,0 | 33.825,00 | 1.725.075,00 | OG1 | IV | 60,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 € | € | € | | | |
| 150.535,00 € | 3.010,70 € | 153.545,70 € | OS30 | I | 5,35 |
| 41.050,00 € | 821,00 € | 41.871,00 € | OS3 | I | 1,46 |
| 156.250,00 € | 3.125,00 € | 159.375,00 € | 0S28 | I | 5,55 |
| 175.000,00 € | 3.500,00 € | 178.500,00 € | OS19 | I | 6,22 |
| 600.000,00 € | 12.000,00 € | 612.000,00 € | OS14 | III | 21,32 |
| 2.814.085,00 € | 56.281,70 € | 2.870.366,70 € | | | 100,00 |

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il dott. Federico Nannurelli, quale Dirigente della Direzione Governo del Territorio, e che dalla documentazione agli atti non risultano sussistere cause di impedimento allo svolgimento del citato ruolo né conflitto di interessi;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line ai fini della generale conoscenza e di dare attuazione alle forme di pubblicità di cui all'art. 27 del d.lgs. 36/2023, oltre che la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente;
6. Di dare atto che ai fini partecipativi, si è dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esercizio del potere di autotutela, all'unico operatore economico che aveva partecipato alla procedura di gara annullata per tutti gli effetti conseguenti, valutato che il provvedimento non produce alcun pregiudizio all'operatore partecipante, in quanto non si era conclusa l'esame delle offerte presentate;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre a quanto sopra, al momento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente consistenti nella necessità di assumere gli impegni da rinviare a successivi atti amministrativi e contabili;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
10. Di dare atto che il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e di formazione di bilancio;
11. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente
Nannurelli Federico